



Pensione, i nuovi requisiti per il 2019

Ecco i requisiti pensionistici da possedere a partire dal 1° gennaio 2019: come cambia lo scenario della previdenza in Italia?

In una recente Circolare [1] dell'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) sono state recepite le recenti novità [2] introdotte in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Purtroppo le novità affermano che gli italiani dovranno attendere più tempo per collocarsi a riposo e accedere al tanto agognato assegno pensionistico. Più precisamente, **a decorrere dal 1° gennaio 2019**:

- sono ulteriormente incrementati di **5 mesi** i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
- e di **0,4 unità** i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il c.d. **sistema delle quote**.

Ma quali sono i requisiti pensionistici per l'accesso alla pensione di vecchiaia? A che età si accede alla pensione anticipata? Come funziona il meccanismo della pensione di anzianità con il c.d. sistema delle quote?

Facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio quali sono **i requisiti pensionistici per il 2019**, adeguati agli incrementi della speranza di vita stimata dall'Istata (Istituto nazionale di statistica).

Pensione di vecchiaia: i requisiti dal 2019

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata [3], è pari a:

- **67 anni**, per il biennio 2019-2020;
- **67 anni (con adeguamento alla speranza di vita)**, dal 1° gennaio 2021.

Si ricorda che unitamente al possesso dell'età anagrafica sono necessari anche **20 anni di contributi**.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dalla vigente normativa in materia di pensione di vecchiaia [4], che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia



con **un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni** e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei **71 anni**.

Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con **15 anni di contributi**. L'Inps ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come detto, chiede **almeno 20 anni di contribuzione accreditata**.

Pensione anticipata: i requisiti dal 2019

I requisiti per la pensione anticipata possono essere così sintetizzati:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e tre mesi (2249 settimane)	42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e tre mesi * (2249 settimane)	42 anni e tre mesi * (2197 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita **[5]**.

Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonché ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2021 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita.

I lavoratori il cui primo contributo versato è **successivo al 31 dicembre 1995** (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate. Cioè al perfezionamento di:

- 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini;
- e 42 anni e 3 mesi per le donne;

nel biennio 2019-2020.

Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di **64 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a **2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale** (1.268 euro mensili requisito valido dal 2018).



Pensione lavoratori precoci: i requisiti dal 2019

I requisiti per la **pensione anticipata per i lavoratori precoci [6]**, possono essere così riepilogati:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e cinque mesi (2154 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e cinque mesi* (2154 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

La possibilità di accedere con i requisiti agevolati alla pensione anticipata è rivolto in favore dei lavoratori che si trovano in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:

- siano in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con **handicap in situazione di gravità**;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti alle c.d. **attività gravose** (categoria che dal 1° gennaio 2018 include 15 attività professionali dalle 11 precedenti) e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
- siano **lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni**.

Pensione con il sistema delle quote: i requisiti dal 2019

Come accennato, le recenti novità hanno modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione con il c.d. **sistema delle quote**, i quali sono ulteriormente incrementati di **0,4 unità**.

Di conseguenza, per il **biennio 2019-2020**, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il predetto possono conseguire tale diritto ove in possesso di:



- **almeno 35 anni di contributi** e di **un'età anagrafica minima di 62 anni**, fermo restando il raggiungimento di **quota 98** per i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- **almeno 35 anni di contributi** e di **un'età anagrafica minima di 63 anni**, fermo restando il raggiungimento di **quota 99** per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Personale delle forze armate: i requisiti dal 2019

Le novità si applicano anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Dunque, si specificano di seguito i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento dal prossimo anno.

Personale delle forze armate: la pensione di vecchiaia

Per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di **12 mesi** rispetto al limite ordinamentale.

Personale delle forze armate: la pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze **[7]**, avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.



Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al primo punto continuano a trovare applicazione le disposizioni che stabiliscono l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile [8].

Pensione in totalizzazione: i requisiti dal 2019

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione, possono essere così sintetizzati:

Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Anche in tal caso trovano applicazione le disposizioni che stabiliscono l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile.

Come cambia la variazione della speranza di vita

Altra novità in tema di pensioni si avrà a decorrere dal 2023 [9], che calcolerà **la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022** in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016.

Da tale data, quindi, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del



biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

Esempio. Per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019- 2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali **non possono in ogni caso superare i tre mesi**. Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi. Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Note

[1] Inps, Circolare n. 62 del 04.04.2018.

[2] Decreto 5 dicembre 2017.

[3] Art. 2, c. 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

[4] Art. 24, c. 7, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[5] Art. 12 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

[6] Art. 1, c. 199-205, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[7] Art. 12, co. 2, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

[8] Art. 18, co. 22-ter del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

[9] Articolo 1, c. 146 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.